

Delibera n. 186/2026

Avvio di un procedimento, nei confronti di CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’inottemperanza alla misura 5, punto 1, dell’Allegato A alla delibera n. 132/2024, alla misura 14, punto 5, dell’Allegato A alla delibera n. 132/2024, come modificata dalla delibera n.211/2025 nonché alle misure 8-ter.1 ed 8-ter.3, dell’Allegato A alla delibera n. 211/2025.

L’Autorità, nella sua riunione del 1° ottobre 2026

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi della quale l’Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie (...) alle reti autostradali (...)”*;
- il comma 2, lettera e), ai sensi della quale l’Autorità provvede *“a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l’Autorità, *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”*;

VISTO

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 132/2024, del 26 settembre 2024, con cui è stato approvato l’atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei*

concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali", successivamente integrato con la delibera dell'Autorità n. 211/2025, del 2 dicembre 2025, e, in particolare:

- la misura 1 ("Oggetto e ambito di applicazione"), punto 1, di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024, ai sensi del quale *"il presente provvedimento definisce il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali";*

- la misura 2 ("Definizioni"), punto 1, lettera b), di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024, che definisce l'App unica quale *"applicazione mobile first (tipo web responsive o app mobile) unica, gestita in collaborazione tra tutti i concessionari, scaricabile gratuitamente dagli utenti, ottimizzata per dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet, avente lo scopo di veicolare agli utenti autostradali almeno le informazioni – anche in forma cartografica e testuale – di cui alle Misure 3 e 4, nonché per l'inoltro di reclami e l'ottenimento di indennizzi e rimborsi";*

- la misura 2 ("Definizioni"), punto 1, lettera h), di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024, che definisce il concessionario autostradale quale *"soggetto, pubblico o privato, incaricato della costruzione e/o della gestione dell'infrastruttura autostradale assentita in concessione, secondo le modalità ed i termini disciplinati dalla normativa vigente e dalla convenzione di concessione";*

- la misura 3 ("Diritto alla trasparenza relativa alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale e dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio"), punto 1, di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024, ai sensi della quale *"[g]li utenti hanno diritto ad accedere ad informazioni relative alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale e dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio della stessa, rese disponibili – con le modalità di cui alla Misura 5 – dai concessionari autostradali (...);"*

- la misura 4 ("Diritto all'informazione relativa al viaggio"), punto 1, di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024, ai sensi della quale *"[i] concessionari autostradali, in relazione alle tratte autostradali gestite e in collaborazione tra loro, anche al fine di garantire l'omogeneità dell'informazione, assicurano - con le modalità di cui alla Misura 5 - la disponibilità delle informazioni specifiche concernenti il percorso d'interesse dell'utente, tali da consentire le migliori scelte di viaggio (...);"*

- la misura 4 ("Diritto all'informazione relativa al viaggio"), punto 6, di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024, modificato dalla delibera n.211/2025, ai sensi del quale *"Nel rispetto delle norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dopo il viaggio, l'utente ha diritto ad ottenere, ove disponibili – con le modalità di cui alla Misura 5.5 – le*

informazioni relative a: a) (...) d) come verificare se sussistono le condizioni per ottenere i rimborsi di cui alla Misura 8-bis, con indicazione delle modalità di calcolo e di erogazione”;

- la misura 5 (“Modalità con cui sono rese le informazioni e coordinamento tra i concessionari”), punto 1, di cui all’Allegato A alla delibera n. 132/2024, ai sensi della quale “[l]e informazioni di cui alle Misure 3 e 4 sono rese agli utenti in forma chiara, completa, aggiornata e di agevole accesso, almeno in un’altra lingua oltre all’italiano, avuto particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità, garantendo l’utilizzo almeno dei seguenti canali gratuiti: (...) sito web e App unica, contenenti altresì un rimando al sito web dell’Autorità”;

- la misura 5 (“Modalità con cui sono rese le informazioni e coordinamento tra i concessionari”), punto 7, lettera c), di cui all’Allegato A alla delibera n. 132/2024, ai sensi della quale “[i] concessionari autostradali collaborano tra loro e con i soggetti competenti per l’adozione: (...) dell’App unica per tutta la rete autostradale che consenta agli utenti di disporre almeno delle informazioni di cui alle Misura 3 e 4 relativamente all’intero percorso di interesse”;

- la misura 8 (“Applicazione del pedaggio, programmazione dei cantieri e diritto al rimborso in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura”) punto 3, di cui all’Allegato A alla delibera n.132/2024, modificato dalla delibera n.211/2025, ai sensi del quale “Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura autostradale, definiti dalle Misure 8-bis e 8-ter”;

- la misura 8-bis (“Meccanismo di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura”), punto 1, di cui all’Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotto dalla delibera n.211/2025, ai sensi del quale “L’utente ha diritto al rimborso, parziale o integrale, del pedaggio, secondo quanto previsto dalla presente misura, al verificarsi di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura, dovute all’installazione di cantieri, qualora il percorso autostradale p effettuato comprenda almeno una tratta elementare interessata dalla presenza di uno o più cantieri non emergenziali.”;

- la misura 8-ter (“Modalità di rimborso”), punto 1, di cui all’Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotto dalla delibera n.211/2025, ai sensi del quale “Ai fini di quanto previsto alla Misura 8-bis, i concessionari sono tenuti a predisporre un sistema unico e integrato di rimborso del pedaggio agevolmente accessibile, in maniera non discriminatoria, a tutte le categorie di utenti”;

- la misura 8-ter (“Modalità di rimborso”), punto 3, di cui all’Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotto dalla delibera n.211/2025, ai sensi del quale “Per gli utenti non registrati e per il rimborso di cui alla Misura 8-bis.8, il concessionario garantisce più canali per l’invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una

specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la consegna o l'invio della stessa (...)".

- la misura 8-ter (*"Modalità di rimborso"*), punto 4, di cui all'Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotto dalla delibera n.211/2025, ai sensi del quale *"Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta dell'utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui alla Misura 8-bis.1, presentata con le modalità di cui alla misura 10 entro 12 mesi dal viaggio, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso, ivi inclusa la modalità di determinazione delle velocità di riferimento per la tratta interessata e di rilevazione dei tempi medi di percorrenza, e la correttezza del relativo calcolo (...)"*;

- la misura 10 (*"Accessibilità delle procedure di reclamo del concessionario"*), punto 1, lettera b.1), di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024, ai sensi della quale *"[i] concessionari autostradali garantiscono la disponibilità di un meccanismo per il trattamento dei reclami di facile accesso ed utilizzo, avuto particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità, e assicurando comunque: (...) più canali per l'inoltro dei reclami, tra cui almeno: (...) App unica e sito web (...)"*;

- la misura 14 (*"Pubblicazione dei dati nel Portale dell'Autorità, fase di prima applicazione, disposizioni transitorie e finali"*), di cui all'Allegato A alla delibera n.132/2024, come modificata dalla delibera n.211/2025, che al punto 5 prevede: *"Le misure 8-bis e 8-ter si applicano alle nuove concessioni, nonché alle concessioni in essere attraverso atti aggiuntivi stipulati tra concedente e concessionario in occasione del primo aggiornamento o revisione del piano economico-finanziario del concessionario, e comunque: (...) b) i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1, per i percorsi p, effettuati dall'utente, che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario, e i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.8 sono applicati dal 1° giugno 2026"*;

VISTA

la nota prot. ART n. 94777/2025 del 4 dicembre 2025, con la quale l'Autorità ha richiesto a CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane *"di voler comunicare lo stato di attuazione e di applicazione della succitata Misura 5.7, lettera c)"* di cui alla delibera n. 132/2024, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), del D.L. n.201/2011;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 4732/2026, del 21 gennaio 2026, con la quale CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane, in riscontro alla richiesta formulata nella nota prot. ART n. 94777/2025 del 4 dicembre 2025, ha comunicato che *"il Consorzio Autostradale Siciliane, con decreto 249/DG del 01.08.2025 (determina a Contrarre) ha avviato l'iter per l'affidamento del "Servizio Triennale di Elaborazione Dati per il Sistema di Esazione Pedaggio e Prodotti Software per il controllo del traffico"[...] Si prevede la consegna del servizio entro la fine del I semestre 2026"*;

- VISTA** la nota prot. ART n. 41191/2026 del 16 giugno 2026, con la quale l’Autorità ha richiesto a CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane di *“indicare l’indirizzo della sezione del sito web di codesta Società contenente le informazioni di cui alla Misura 8-ter – Modalità di rimborso dell’allegato A alla delibera n.211/2025 e documentare l’adempimento a quanto richiesto rappresentando altresì le modalità con cui è stata data applicazione alla misura 8-bis di cui all’allegato A alla delibera n.211/2025”*, entro il termine del 26 giugno 2026;
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 42501/2026, del 22 giugno 2026, con la quale CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane, in riscontro alla richiesta formulata nella nota prot. ART n. 41191/2026 del 16 giugno 2026, ha risposto che *“sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione rimborsi e pagamenti (...) è stato inserito paragrafo relativo all’applicazione della Delibera ART 211/2025 recante le modalità per ottenere il rimborso, nelle more dell’attivazione dell’app unica di comparto”*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 61040/2026 del 27 agosto 2026, con la quale l’Autorità ha richiesto al CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane di *“indicare se codesta Società si è dotata di un sistema per la rilevazione e/o stima dei tempi medi effettivi di percorrenza degli utenti autostradali e se già in esercizio al fine di riconoscere l’indennizzo nei casi previsti dalla Delibera n.211/2025, fornendo adeguata documentazione a riscontro”*, in relazione a quanto comunicato dalla suddetta società nella pec del 21.01.2026, (rif. prot. ART n. 4732/2026), sopra menzionata;
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 64860/2026, del 7 settembre 2026, con la quale CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane, in riscontro alla richiesta formulata nella nota prot. ART n. 61040/2026 del 27 agosto 2026, ha risposto che è stata avviata *“la procedura di gara relativa alla “Fornitura di una soluzione tecnologica integrata, hardware e software, ai fini dell’adempimento agli obblighi della Delibera ART 132/2024, come modificata dalla Delibera ART 211/2025” la quale è “in fase di ultimazione”*;
- VISTE** le schermate del sito istituzionale di CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane, acquisite agli atti con prot. ART n. 56450/2026, del 12 agosto 2026, relative alla homepage, alla sezione *“rimborsi e pagamenti”* ed alla pagina *“news – applicazione della delibera ART 211/2025”*;
- VISTA** la relazione predisposta dalla Direzione Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio di un procedimento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** che CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane, secondo quanto riportato da quest’ultimo nella nota acquisita al prot. ART n. 64860/2026 sopra menzionata, alla data del 7 settembre 2026, non si era ancora dotato di un sistema per la rilevazione e/o stima dei tempi medi effettivi di percorrenza degli utenti autostradali al fine di riconoscere l’indennizzo nei casi previsti dalla Delibera n. 211/2025 e che tale limite non permette al suddetto concessionario di valutare se un utente abbia diritto o

meno al rimborso previsto dalla delibera n. 211/2025 e, pertanto, in difformità di quanto disposto dalla misura 14 (*"Pubblicazione dei dati nel Portale dell'Autorità, fase di prima applicazione, disposizioni transitorie e finali"*), punto 5, lett. b), di cui all'Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotto dalla delibera n. 211/2025, ai sensi della quale la disciplina sui *"rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1, per i percorsi p, effettuati dall'utente, che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario, e i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.8 si applica dal 1° giugno 2026"*;

RILEVATO

che dalle schermate del sito web di CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane, sopra richiamate, ed in particolare nella sezione *"rimborsi e pagamenti"*, risulta che, pur essendo richiamata la delibera ART n. 211/2025, il suddetto concessionario ha previsto la trasmissione di una pec come unico canale per l'invio della richiesta di rimborso, di cui alla misura 8-bis dell'allegato A alla delibera n. 211/2025, da parte dell'utente, peraltro *"entro il termine di 10 giorni dal viaggio"*;

RILEVATO

che nella suddetta sezione *"rimborsi e pagamenti"* del sito istituzionale di CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane non viene indicata tutta la documentazione che l'utente deve fornire via pec per il rimborso, di cui alla misura 8-bis dell'allegato A alla delibera n. 211/2025, ma meri esempi e non è previsto oltre all'italiano un'altra lingua;

CONSIDERATO

che CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane non ha predisposto un sistema di rimborso del pedaggio agevolmente accessibile, in maniera non discriminatoria a tutte le categorie di utenti, come previsto dalla Misura 8-ter.1, di cui all'Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotto dalla delibera n. 211/2025, in quanto non sono stati previsti più canali per l'invio della richiesta di rimborso, ma solo un indirizzo pec e non anche *"un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la consegna o l'invio della stessa"*, così come prescritto dalla Misura 8-ter.3, di cui all'Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotta dalla delibera n. 211/2025;

RITENUTO

che il sistema di rimborso di cui alla Misura 8-ter, dell'Allegato A alla delibera n.132/2024, introdotto dalla delibera n. 211/2025, predisposto da CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane, oltre ad essere discriminatorio per gli utenti che non utilizzano una pec per l'invio della richiesta di rimborso, è lesivo dei diritti degli utenti sia perché nella suddetta sezione *"rimborsi e pagamenti"* del concessionario è carente nell'informazione all'utenza circa la documentazione da presentare, sia per il fatto di aver previsto soltanto la lingua italiana, contravvenendo alla misura 5, punto 1, di cui all'Allegato A alla delibera n. 132/2024;

RITENUTO

che la fissazione del termine di 10 giorni dal viaggio per l'invio della richiesta di rimborso di cui alla Misura 8-bis, è altresì lesivo del diritto degli utenti in quanto estremamente breve e non previsto dall'Allegato A alla delibera n. 132/2024, così come modificato ed integrato dalla delibera n. 211/2025, il quale prevede alla Misura 8-ter.4 altresì che il *"Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta dell'utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui*

alla Misura 8-bis.1, presentata con le modalità di cui alla misura 10 entro 12 mesi dal viaggio, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso (...)";

RILEVATO

che nella nota acquisita agli atti con prot. ART n. 42501/2026, del 22 giugno 2026, CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane, in riscontro alla richiesta formulata nella nota prot. ART n. 41191/2026 del 16 giugno 2026, ha risposto alle richieste dell'Autorità limitandosi a richiamare la sezione *"Rimborsi e pagamenti"* web del proprio sito istituzionale, non aggiungendo ulteriori informazioni e dati a riguardo;

RITENUTO

quindi, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente l'inottemperanza alla misura 5, punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024, alla misura 14, punto 5, dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024, come modificata dalla delibera n.211/2025 nonché alle misure 8-ter.1 ed 8-ter.3, dell'Allegato A alla delibera n. 211/2025;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione contestata è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, nei confronti di CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane concernente l'inottemperanza alla misura 5, punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024, alla misura 14, punto 5, dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024, come modificata dalla delibera n.211/2025 nonché alle misure 8-ter.1 ed 8-ter.3, dell'Allegato A alla delibera n. 211/2025;
2. per la violazione di cui al punto 1 all'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, nei confronti di CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del dieci per cento del fatturato;
3. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione di cui al punto 1 è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino;
4. il responsabile del procedimento è il direttore della Direzione Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;

5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi alla Direzione Vigilanza e sanzioni;
7. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare alla Direzione Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 3, del Regolamento;
8. entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi alla Direzione Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a CAS - Consorzio Per Le Autostrade Siciliane, ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 1° ottobre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)